



Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

riguardante

**l'attuazione del progetto di velocizzazione delle
procedure di asilo (riassetto del settore
dell'asilo)**

**Modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1),
dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2), dell'ordi-
nanza 3 sull'asilo (OAsi 3) e dell'ordinanza con-
cernente l'esecuzione dell'allontanamento e
dell'espulsione di stranieri (OEAE))**

**Entrata in vigore della modifica della legge sull'asilo
del 25 settembre 2015**

Berna, maggio 2018

Indice

Indice 2

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni.....	3
1. Cantoni	3
2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	4
3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna	5
4. Associazioni mantello nazionali dell'economia	5
5. Tribunali federali.....	6
6. Altre cerchie interessate	6
7. Ulteriori pareri pervenuti	13
I. Parte generale	14
1. Oggetto della consultazione	14
2. Svolgimento della consultazione	14
3. Panoramica dei risultati della consultazione	15
II. Parte speciale.....	17
1. Principali osservazioni riguardanti l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1).....	17
1.1. Questioni procedurali generali (art. 1b-12 e19-20c AP-OAsi 1).....	17
1.2. Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (art. 7 AP-OAsi 1).....	18
1.3. Centri della Confederazione (art. 13 –16 AP-OAsi 1).....	19
1.4. Attribuzione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni e norme inerenti l'esecuzione dell'allontanamento (art. 21-24, 32, 34-34b AP-OAsi 1)	20
1.5. Protezione giuridica (art. 52a segg. AP-OAsi 1)	21
2. Principali osservazioni in merito all'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).....	25
3. Principali osservazioni in merito all'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)	26
4. Principali osservazioni in merito all'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).....	26

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrho- den	AI
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR
Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI

Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	CdC

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	PBD
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	CSP-OW
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	PEV
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	PLR
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	PES
Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl Partito verde liberale svizzero PVL	PVL

Lega dei Ticinesi Lega	LEGA
Mouvement Citoyens Genevois MCG	MCG
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST Partito svizzero del Lavoro PdL	PdL
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	UDC
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	PSS

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses ACS Associazione dei Comuni Svizzeri ACS	ACS
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses UVS Unione delle città svizzere UCS	UCS
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement Suisse pour les régions de montagne SAB Gruppo Svizzero per le regioni di montagna SAB	SAB

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	economiesuisse
Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV Union patronale suisse UPS Unione svizzera degli imprenditori USI	USI
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	ASB
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	USC

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	USAM
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	USS
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	SSIC
Travail.Suisse	Travail.Suisse

5. Tribunali federali

Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht BVGer Tribunal administratif fédéral TAF Tribunale amministrativo federale TAF	TAF
--	-----

6. Altre cerchie interessate

Aerosuisse Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt Fédération faîtière de l'aéronautique et de l'aé- rospatiale suisses	Aerosuisse
alliance F Bund Schweizerischer Frauenorganisationen Alliance de sociétés féminines suisses Alleanza delle società femminili svizzere	alliance F
Alternative – Die Grünen Zug ALG	ALG
Alternative Liste Zürich	AL ZH
Amnesty International, Schweizer Sektion	ai
Auslandschweizer-Organisation ASO Organisation des Suisses de l'étranger OSE Organizzazione degli Svizzeri all'estero OSE	OSE
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konfe- renz BPUK Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du ter- ritoire et de l'environnement DTAP Conferenza svizzera dei direttori delle pubbli- che costruzioni, della pianificazione del territo- rio e dell'ambiente DTAP	DTAP
CARITAS Schweiz CARITAS Suisse CARITAS Svizzera	Caritas

Centre Patronal	CP
Centre social protestant CSP	CSP
Christlicher Friedensdienst cfd	cfd
Christkatholische Kirche der Schweiz Eglise catholique-chrétienne suisse Chiesa cattolica cristiana svizzera	Chiesa cattolica cristiana
CSP Christlich-soziale Partei der Schweiz PCS Parti chrétien-social suisse PCS Partito cristiano sociale svizzero	PCS
Dachverband Schweizerischer Patientenstellen DVSP Fédération Suisse des Patients Organizzazione svizzera dei pazienti	DVSP
Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri	<u>di-dis</u>
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz DJS Juristes Démocrates de Suisse JDS Giuristi democratici svizzeri GDS	GDS
EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale	UDF
Evangelische Frauen Schweiz EFS Femmes protestantes en Suisse FPS Federazione svizzera delle donne protestanti FSDP	FSDP
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne	FIZ
Flughafen Zürich AG Aéroport international de Zurich Aeroporto di Zurigo	Aeroporto Zurigo
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte	FMH
Fondation Terre des hommes	TDH
Freidenker-Vereinigung der Schweiz FVS Association suisse des libres penseurs ASLP Associazione svizzera dei liberi pensatori ASLP	ASLP
Gemeinsame Einrichtung KVG Institution commune LAMal Istituzione comune LAMal	LAMal

Gesellschaft Schweiz-Israel Association Suisse-Israël Associazione Svizzera-Israele	Svizzera-Israele
grundrechte.ch droitsfondamentaux.ch dirittifondamentali.ch	dirittifondamentali.ch
Grünes Bündnis Stadt Bern AVeS: Alliance Verte et Sociale AVeS: Alleanza Verde e Sociale	GB Bern
Hauseigentümerverband Schweiz HEV Association des propriétaires fonciers APF Società svizzera dei proprietari fondiari APF	APF
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS Entraide des Eglises protestantes de Suisse EPER Aiuto delle Chiese evangeliche Svizzere ACES	ACES
Integrale Politik Schweiz IP Politique intégrale Suisse Politica integrale Svizzera	Politica integrale
Interessengemeinschaft Binational (Verein binationaler Partnerschaften und Familien) Association IG Binational (Association pour les droits des familles et des couples binationaux) Associazione IG Binational (Associazione svizzera di coppie e famiglie binazionali)	IG Binational
Internationaler Flughafen Genf Aéroport International de Genève Aeroporto di Ginevra-Cointrin	Genève Aéroport
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte Schweiz IGFM	IGFM
Internationale Organisation für Migration IOM Organisation internationale pour les migrations OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni OIM	OIM
KEP&Mail Verband der privaten Postdienstleister der Schweiz	KEP&Mail
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP	CDDGP
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz KKPKS Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse CCPCS Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera CCPCS	CCPCS
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS	CDOS

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS	
Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsbeauftragten KID Conférence Suisse des Délégués à l'Intégration CDI Conferenza Svizzera dei delegati all'integrazione CDI	CDI
Kantonsplanerkonferenz KPK Conférence suisse des aménagistes cantonaux COSAC Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali COPC	COPC
Migratio Dienststelle der Schweizer Bischofskonferenz der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs Office de la Conférence des évêques suisses pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement Ufficio della Conferenza dei vescovi svizzeri della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti	Migratio
ORS Service AG	ORS
OSP Organisation für spezialisierte Personaldienstleistungen AG	OSP
Piratenpartei Schweiz Parti Pirate Suisse PPS Partito Pirata Svizzero PPS	PPS
Plattform der Liberalen Juden der Schweiz PLJS Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS Piattaforma degli Ebrei liberali della Svizzera PJLS	PLJS
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili FSAG	FSAG
Santésuisse, Konkordat der Schweiz. Krankenversicherer Santésuisse, Concordat des assureurs-maladie suisses Santésuisse, Concordato degli Assicuratori Malattia Svizzeri	santésuisse
Schweizerischer Anwaltsverband SAV Fédération Suisse des Avocats FSA Federazione Svizzera degli Avvocati FSA	FSA
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF Unione Svizzera delle Donne contadine e rurali USDCR	USDCR

Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers ODAE Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri ODAS	ODAS
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière OSEO Soccorso operaio svizzero SOS	SOS
Schweizer Bischofskonferenz Conférence des évêques suisses Conferenza dei vescovi svizzeri	CVS
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera FCPS	FCPS
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati OSAR	OSAR
Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien SFM Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population Forum svizzero per gli studi sulla migrazione e la popolazione	SFM
Schweizerischer Friedensrat SFR Conseil suisse pour la paix Consiglio Svizzero per la Pace	SFR
Schweizerische Gesellschaft für die Europäische Menschenrechtskonvention Société Suisse pour la Convention Européenne des Droits de l'homme Società Svizzera per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo	SGEMKO
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund SIG Fédération suisse des communautés israélites FSCI Federazione svizzera delle comunità israelite FSCI	FSCI
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF Ligue suisse des femmes catholiques Unione svizzera delle donne cattoliche	SKF
Schweizerische Konferenz der Fachstellen für Integration KoFi Conférence suisse des Services spécialisés dans l'intégration CoSI Conferenza svizzera dei Servizi specializzati nell'integrazione CoSI	CoSI

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE	CDPE
Schweizerisches Rotes Kreuz SRK Croix-Rouge suisse CRS Croce Rossa Svizzera CRS	CRS
Schweizer Tourismus-Verband-Fédération suisse du tourisme STV Fédération suisse du tourisme FST Federazione svizzera del turismo FST	FST
Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen Fédération suisse des bourgeoisies et Corporations Federazione svizzera dei patriziati FSP	FSP
Schweizerischer Verband der Einwohnerdienste VSED Association suisse des services des habitants ASSH Associazione svizzera dei servizi agli abitanti ASSA	ASSA
Schweizerischer Verband für Frauenrechte SFV Association suisse pour les droits de la femme ADF Associazione svizzera per i diritti della donna ADF	ADF
Schweiz. Verband für Zivilstandswesen SVZ Association suisse des officiers de l'état civil Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ASUSC	ASUSC
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire ASM Associazione svizzera dei magistrati ASM	asm
Schweizerischer Versicherungsverband SVV L'Association Suisse d'Assurances ASA L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA	ASA
scienceindustries Switzerland Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech Association des Industries Chimie Pharma Biotech	scienceindustries
Solidarité sans frontières	sosf
Spedlogswiss Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen L'association Suisse des transitaires et des entreprises de logistique Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica	SPEDLOGSWISS
SWISS Swiss International Air Lines Ltd.	SWISS

Swiss Shippers' Council	SSC
Terre des Femmes Schweiz Terre des Femmes Suisse Terre des Femmes Svizzera	TDF
UNHCR The UN Refugee Agency Büro für die Schweiz und Liechtenstein Le Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein Ufficio dell'ACNUR per la Svizzera e il Liechtenstein	ACNUR
Verband Kantonalen Gebäudeversicherungen VKG Association des établissements cantonaux d'assurance AECA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione AICA	AICA
Verband Schweizerischer Arbeitsmarkthörden VSAA Association des Offices Suisse de Travail AOST Associazione degli Uffici Svizzeri del Lavoro AUSL	AUSL
Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen VSJF Union Suisse des Comités d'Entraide Juive VSJF Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati	VSJF
Verband Schweizer Markt- und Sozialforschung vsms Association suisse des recherches de marché et sociales asms Associazione svizzera per le ricerche di mercato e sociali asms	asms
Verband Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP	FSFP
Vereinigung der Grenzwachtoffiziere VGO Association des officiers gardes-frontière AOG Associazione degli ufficiali guardie di confine AUG	AUG
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden VKM Association des services cantonaux de migration ASM Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM	ASM

privatim Die schweizerischen Datenschutzbeauftragten Les préposé(e)s suisses à la protection des données Gli incaricati svizzeri della protezione dei dati	privatim
---	----------

7. Ulteriori pareri pervenuti

Allianz für die Rechte der Migratenkinder Alliance pour les droits des enfants migrants Alleanza per i diritti dei bambini migranti	ADEM
Asylex legal advisory	AsyLex
AvenirSocial, Soziale Arbeit Schweiz AvenirSocial, Travail social Suisse AvenirSocial, Lavoro sociale Svizzera	AvenirSocial
Eidgenössische Migrationskommission EKM Commission fédérale des migrations CFM Commissione federale della migrazione CFM	CFM
Freiplatzaktion Zürich Rechtshilfe Asyl und Migration	FPA
Inclusion Handicap	Inclusion Handicap
Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst KAZ Conférence des autorités de surveillance de l'état civil CEC Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile CSC	CSC
Kinderanwaltschaft Schweiz	Kinderanwaltschaft
Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Zürich	Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Zürich

I. Parte generale

1. Oggetto della consultazione

Con votazione finale del 25 settembre 2015, il Parlamento ha approvato il progetto di velocizzazione delle procedure d'asilo (RU **2016** 3101), adottato in occasione della votazione popolare del 5 giugno 2016 dal 66,8 per cento dei cittadini.

Il progetto impone alla SEM, ai Cantoni e ai Comuni diversi, sostanziali adattamenti in particolare di carattere organizzativo, tecnico e strutturale, per cui l'entrata in vigore è fissata alla primavera 2019. Da tale data le procedure d'asilo saranno svolte in tutta Svizzera conformemente alla nuova normativa. Il Gruppo di lavoro per il riassetto del settore dell'asilo (AGNA)¹ ha approvato questo modo di procedere.

Visti gli ampi lavori di attuazione necessari, il Consiglio federale ha voluto suddividere il progetto in tre pacchetti da mettere in vigore gradualmente. Il 1° ottobre 2016 il Consiglio federale ha messo in vigore il *primo pacchetto* riguardante disposizioni che non richiedevano alcuna modifica di ordinanza. Un *secondo pacchetto* verteva sulla messa in vigore delle disposizioni di legge sulla procedura di approvazione dei piani (art. 95a segg. nLAsi). Il piano settoriale e l'ordinanza attuativa delle disposizioni di legge sull'approvazione dei piani sono stati sottoposti per approvazione al Consiglio federale e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2018.

Il *terzo pacchetto*, oggetto della presente consultazione, riguarda le restanti disposizioni del progetto sulla velocizzazione delle procedure di asilo (disposizioni procedurali, disposizioni sulla certezza del diritto, ecc.). La consultazione si è svolta dal 30 agosto al 30 novembre 2017.

La consultazione riguardava modifiche dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2), dell'ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).

2. Svolgimento della consultazione

Nel quadro della procedura di consultazione svoltasi dal 30 agosto al 30 novembre 2017 sono stati inoltrati 73 pareri. Si sono pronunciati sul progetto i 26 Cantoni, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), l'Unione delle città svizzere (UCS) nonché sei partiti (Partito ecologista svizzero [PES], PLR. I Liberali Radicali [PLR], Partito popolare democratico [PPD], Partito socialista svizzero [PSS], Partito verde liberale svizzero [PVL] e Unione democratica di centro [UDC]). Hanno inoltrato un parere anche numerose istituzioni di soccorso, ONG, organizzazioni religiose nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e altri partecipanti (p. es. l'Unione sindacale Svizzera [USS]). Anche altre cerchie si sono espresse in merito al progetto: l'Alleanza per i diritti dei bambini migranti (ADEM), AsyLex, AvenirSocial, Lavoro sociale Svizzera (AvenirSocial), la Commissione federale della migrazione (CFM), Freiplatzaktion Zürich Rechtshilfe Asyl und Migration (FPA), Inclusion Handicap, la Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile (CSC), Kinderanwaltschaft Schweiz (Kinderanwaltschaft) e Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Zürich. Alcuni partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi (p. es. Partito borghese democratico [PBD], Partito evangelico svizzero [PEV], Partito svizzero del Lavoro [PdL], Unione svizzera degli imprenditori [USI], Organizzazione degli Svizzeri all'estero [OSE], Federazione svizzera dei patriziati [FSP], economiesuisse, Travail.Suisse).

Il presente rapporto propone una sintesi dei risultati della consultazione. Per il dettaglio occorre riferirsi al testo originale dei pareri.

¹ Oltre alla SEM fanno parte dell'AGNA la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), l'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e l'Unione delle città svizzere.

3. Panoramica dei risultati della consultazione

Una netta maggioranza dei Cantoni nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano le proposte riguardanti la procedura d'asilo e l'esecuzione degli allontanamenti (proposte riguardanti OAsi 1 e 3 nonché OEAE) e propongono adeguamenti o precisazioni (p. es. per quanto riguarda la ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni nonché la disciplina dell'esecuzione dell'allontanamento, cfr. art. 21, 34 e 34a dell'avamprogetto OAsi 1 [AP-OAsi 1]). Anche PLR, PPD e PVL (espressosi, quest'ultimo, soltanto sull'OAsi 1) approvano le modifiche proposte. Secondo il PLR è imperativo risolvere il problema delle partenze non controllate. Il PPD plaude al fatto che il progetto inerente il riassetto del settore dell'asilo sia attuato in stretta intesa con i Cantoni, definendo tale intesa una necessità a fronte del coinvolgimento diretto dei Cantoni.

Le istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose nonché l'ACNUR, il PES, il PSS e il Tribunale amministrativo federale [TAF], pur approvando le proposte riguardanti le procedure e l'esecuzione degli allontanamenti, formulano alcune critiche e propongono diversi complementi o modifiche, in particolare per quanto riguarda la tutela giurisdizionale (art. 52a segg. AP-OAsi 1), i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (art. 7 AP-OAsi 1) e i centri speciali della Confederazione (art. 13, 14 e 16 AP-OAsi 1; vedasi anche il n. II/1). Il PES ritiene che i proposti adeguamenti presentino delle lacune, in particolare per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, e che queste lacune rischino di influire negativamente sull'efficienza del riassetto e di pregiudicare la correttezza delle procedure d'asilo. In linea di massima il PSS è favorevole agli adeguamenti, proponendo tuttavia alcuni complementi in primo luogo per quanto riguarda l'alloggio e l'assistenza dei richiedenti l'asilo, la concessione di termini sufficientemente lunghi nel quadro della procedura d'asilo e il congruo finanziamento delle prestazioni dei consultori giuridici. Per quanto riguarda le modifiche dell'OEAE, le istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose nonché ACNUR, PES e PSS criticano in particolare la proposta di un'esecuzione scaglionata dell'allontanamento (art. 26f AP-OEAE).

L'UDC respinge l'intero progetto per velocizzare le procedure d'asilo. Secondo l'UDC le persone che non sono in grado di far valere una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo andrebbero respinte già alla frontiera svizzera. In questi casi non si tratterebbe di velocizzare le procedure d'asilo ma di non effettuarle affatto. Procedure più celeri avrebbero quale conseguenza che queste persone accedrebbero più rapidamente all'aiuto sociale e si farebbero raggiungere dai familiari. Contestualmente alla politica d'asilo si dovrebbe porre il focus sull'esecuzione degli allontanamenti. L'UDC respinge anche le proposte riguardanti la tutela giurisdizionale. Anche SZ si esprime in toni critici. Considera insufficienti le disposizioni esecutive proposte e argomenta che rifletterebbero la situazione non ancora chiara per quanto riguarda l'ubicazione del centro federale di partenza per la regione procedurale Svizzera centrale e meridionale nonché il fatto che sinora la SEM non avrebbe tenuto debito conto della situazione effettiva. Pertanto SZ si vede momentaneamente nell'impossibilità di pronunciarsi sull'avamprogetto.

La maggior parte dei Cantoni approva le modifiche dell'OAsi 2, come anche ACNUR, ACS, UCS nonché le istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose. Anche PES, PLR e PPD approvano le proposte. L'UDC, invece, le respinge mentre il PVL non si pronuncia. La maggioranza dei Cantoni è contraria al dimezzamento della somma forfettaria per le spese amministrative (SFSA). L'impostazione degressiva dell'aiuto al ritorno nei centri della Confederazione (art. 74 cpv. 5 AP-OAsi 2) è rigettata, tra l'altro, da PSS, Aiuto delle Chiese evangeliche Svizzere (ACES), Amnesty International (ai), Caritas Svizzera (Caritas), Croce Rossa Svizzera (CRS) e Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR).

Alcuni Cantoni si esprimono infine in merito alla pianificazione delle ubicazioni dei centri della Confederazione, alla costituzione delle regioni (p. es. FR e ZG) nonché alle spese sostenute dai Cantoni nel settore dell'asilo. ZG rileva tra le altre cose che i Cantoni senza centri della Confederazione e senza possibilità di compensazione si vedrebbero attribuire un numero maggiore di persone. Ciò contrasterebbe con la prevista riduzione dei contributi federali forfettari

versati ai Cantoni. JU rileva che il progetto per velocizzare le procedure d'asilo non deve indurre una riduzione dei costi per la sola Confederazione, bensì anche per i Cantoni. NE ritiene che, a fronte del riassetto del settore dell'asilo, occorra rivedere le indennità versate ai Cantoni nel settore dell'integrazione (per analogia anche UR). Anche TI chiede un aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione (da 6000 a 18 000 franchi) e maggiori investimenti a favore della formazione degli adulti e dei giovani adulti (in particolare per la predisposizione di soluzioni passerella). Secondo TI occorre peraltro aumentare gli importi forfettari per richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati dagli attuali 1500 franchi a 3000 franchi al mese. UR chiede che la Confederazione partecipi in misura maggiore ai costi aggiuntivi occasionati ai Cantoni (in particolare ai costi per l'alloggio e l'assistenza dei minorenni non accompagnati nonché per le traduzioni contestualmente ai trattamenti medici).

II. Parte speciale

1. Principali osservazioni riguardanti l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

1.1. Questioni procedurali generali (art. 1b-12 e 19-20c AP-OAsi 1)

La netta maggioranza dei Cantoni, PPD, PLR, PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano le norme proposte in merito a **questioni procedurali generali**. In linea di principio anche il PES e il PSS, le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose nonché l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. USS) sono favorevoli, tuttavia con alcune proposte di complemento o modifica (vedi sotto) in singoli settori (p. es. richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati [RMNA]).

Diversi pareri tematizzano in maniera generale anche il **trattamento riservato alle persone vulnerabili** (p. es. persone traumatizzate, vittime della tratta di esseri umani e LGBTQI; p. es. ADEM, per analogia anche ai, CRS, Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration [FIZ], FPA, FSDP, Kinderanwaltschaft e Terre des Femmes [TDF]). In questo contesto vengono richieste norme concrete a livello di ordinanza. È altresì richiesta la creazione di centri di competenza o di mediazione (p. es. per provvedimenti a misura di donna; p. es. la Federazione svizzera delle donne protestanti [FSDP], per analogia CFM, FIZ e TDF). Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono la definizione a livello esecutivo di criteri per le qualifiche oppure di standard qualitativi per gli **interpreti** (p. es. PES, ai, FIZ, FSDP, OSAR, USS, per analogia CRS e TDF). Altri criticano la **strategia di trattamento** della SEM (art. 37b LAsi) e chiedono che venga applicata soltanto in casi eccezionali e a tempo determinato (p. es. ai). La priorità per il trattamento delle domande d'asilo andrebbe definita in funzione della complessità dei casi (p. es. ACES, ai, CRS, OSAR, USS, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati [VSJF]).

Quasi tutti i Cantoni, PES, PLR, PPD e PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano le disposizioni esecutive riguardanti la **messa al sicuro di documenti** (art. 2b AP-OAsi 1). GR ritiene che l'obbligo di messa al sicuro non dovrebbe riguardare unicamente i documenti rilasciati all'estero, bensì anche quelli rilasciati dalle rappresentanze estere. Il PSS come anche numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ACES, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF e VSJF) nonché altri partecipanti (p. es. USS) criticano la normativa proposta e trovano che la lista proposta sia troppo lunga e che non tutti i documenti citati siano rilevanti per la procedura d'asilo. Per la CFM è incomprensibile che le autorità non siano tenute a restituire i documenti ai legittimi titolari una volta conclusa la procedura. La CFM chiede che sia esaminata l'eventualità di versare agli atti della SEM non già gli originali bensì copie dei documenti (analogamente a quanto proposto anche dall'ACNUR).

Quasi tutti i Cantoni, PES, PLR, PPD, PSS e PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano la disposizione esecutiva riguardante la **lingua procedurale per le domande presentate nei centri della Confederazione** (art. 4 AP-OAsi 1). Anche la maggior parte delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose e altri partecipanti alla consultazione (p. es. USS) sono favorevoli. Secondo il PSS e diversi altri partecipanti è importante che nelle regioni bilingui le audizioni siano svolte nella lingua ufficiale del consultorio giuridico competente (p. es. ai, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF). La stessa opinione è condivisa anche da AvenirSocial e USS.

Infine, una maggioranza dei Cantoni (p. es. AG, FR, GR, SO, VD) nonché ASM, CDDGP e UCS (per analogia) propongono che la disposizione riguardante l'**accertamento medico**

(art. 20a AP-OAsi 1) venga completata introducendo la necessità di sottoporre sistematicamente per firma ai richiedenti l'asilo, sin dall'inizio della procedura, una dichiarazione di consenso per la comunicazione dei dati medici rilevanti in vista dell'esecuzione dell'allontanamento.

1.2. Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (art. 7 AP-OAsi 1)

Molti partecipanti si sono pronunciati in merito alle proposte di cui all'articolo 7 AP-OAsi 1. Una netta maggioranza dei Cantoni nonché PLR, PPD e PVL approvano la disciplina proposta, come anche ASM, CDDGP, UCS e USAM, che tuttavia propongono alcune modifiche.

Per molti dei Cantoni favorevoli (p. es. BS, GR, NW, OW e TI) nonché per CDDGP, UCS e USAM è importante che il **curatore o tutore** nei Cantoni sia designato quanto prima possibile. Propongono di conformarsi alle raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) secondo cui, qualora non sia possibile nominare immediatamente un curatore o un tutore, occorre nominare senza indugio una persona di fiducia (cfr. art. 7 cpv. 2^{quater} AP-OAsi 1).

Il PES, il PSS e diverse istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose nonché altri partecipanti (p. es. ADEM, ai, AvenirSocial, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, USS) vedono con occhio critico l'**accoglienza dei RMNA in centri della Confederazione**. Sottolineano tra le altre cose che in caso di alloggio di RMNA in strutture della Confederazione **s'impongono in ogni caso misure a tutela dei minori da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)**. Le diverse APMA nelle ubicazioni dei CFA dovrebbero pertanto disporre delle risorse necessarie (anche in termini di personale specializzato). Caritas, dal canto suo, chiede che i RMNA siano attribuiti ai Cantoni sin dal deposito della domanda d'asilo.

L'ACNUR nutre dei dubbi quanto al **doppio ruolo di rappresentante legale e persona di fiducia** (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi). Kinderanwaltschaft Schweiz chiede che la Confederazione proceda ad accertamenti professionali per appurare i vantaggi e gli inconvenienti dell'attribuzione a un'unica persona del duplice ruolo di rappresentante legale e di persona di fiducia. Per quanto riguarda la possibilità di rinunciare alla rappresentanza legale (art. 7 cpv. 2^{ter} AP-OAsi 1), a fronte del particolare bisogno di protezione dei RMNA l'ACNUR sottolinea quanto sia importante evitare che questi minori siano sprovvisti di una rappresentanza legale.

Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ai, FSDP, OSAR, SOS, TDF e VSJF) chiedono che per tutte le tipologie di procedura sia prevista una durata identica del mandato della persona di fiducia (cfr. art. 7 cpv. 2 segg. AP-OAsi 1). Contestualmente alle procedure di allontanamento, se del caso con la disposizione di misure coercitive, i RMNA devono beneficiare del medesimo sostegno garantito loro durante la procedura di prima istanza (per analogia anche, p. es., AvenirSocial e USS).

Diversi partecipanti (p.es. PES, ai, AvenirSocial, CRS, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, USS, VSJF) rilevano la **vasta portata dei compiti della persona di fiducia** (cfr. art. 7 cpv. 3 AP-OAsi 1). Pertanto il fatto di affidare al rappresentante legale anche la funzione di persona di fiducia presuppone requisiti supplementari in tema di qualifiche (anche PSS). Grazie a un **approccio interdisciplinare** il fornitore delle prestazioni di tutela giurisdizionale deve pertanto garantire che sia tenuto conto anche dei bisogni **psicosociali** dei RMNA (per analogia anche ACNUR e ADEM). Infine, secondo l'associazione Kinderanwaltschaft occorre prevedere, **per i rappresentanti legali, una formazione continua obbligatoria in ambito psicosociale**. Solo così possono fungere anche da persone di fiducia.

La possibilità di accertare le **indicazioni riguardanti l'età dei richiedenti l'asilo grazie all'apporto di metodologie scientifiche** (cfr. art. 7 cpv. 1 OAsi 1, non oggetto della presente consultazione) è stata criticata da più partecipanti. Il PSS propone che gli accertamenti dell'età siano ulteriormente sviluppati fino a costituire un **intervento interdisciplinare** con il coinvol-

gimento dell'APMA. È quanto chiedono anche numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p.es. OSAR, SOS, TDF, VSJF, per analogia anche CRS), le quali propongono inoltre che la minore età di un richiedente l'asilo vada costatata in particolare esaminando i documenti di legittimazione esistenti.

1.3. Centri della Confederazione (art. 13 –16 AP-OAsi 1)

Quasi tutti i Cantoni nonché ACS, CDDGP e UCS plaudono alle proposte disposizioni esecutive inerenti i **centri della Confederazione**. Lo stesso vale per PLR, PPD e PVL, i quali non formulano osservazioni al riguardo. Anche l'ASM plaude alle disposizioni esecutive, suggerendo tuttavia che a livello di ordinanza sia operata una distinzione tra centri federali con funzione procedurale e centri federali senza funzione procedurale (anche TG). Numerosi altri organismi interessati approvano parimenti la disciplina proposta. Il PES, il PSS nonché una maggioranza delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose chiedono complementi o maggiori concretizzazioni.

L'ACNUR e la CFM chiedono che la **libertà di movimento** dei richiedenti l'asilo ospiti dei centri della Confederazione possa essere limitata soltanto nella misura richiesta dalla procedura. Da più parti è inoltre auspicata una possibilità di accesso regolamentato per gli attori della società civile. Secondo diversi partecipanti occorre **tenere conto delle speciali necessità delle persone vulnerabili, in particolare dei bambini e dei giovani** (p. es. BS, PES, PSS, PVL, dirittifondamentali.ch, GDS, Solidarité sans frontières [sosf] e UCS).

Per quanto riguarda la **possibilità di prorogare di un periodo appropriato la durata massima della permanenza in un centro della Confederazione** (cfr. art. 14 cpv. 2 AP-OAsi 1), l'ACNUR raccomanda di precisare, in particolare, i motivi e la durata massima (anche PES e AsyLex). Vi è inoltre chi chiede di limitare la proroga massima consentita a soli cinque giorni (p. es. PSS, ACES, AvenirSocial, Caritas, CSP, FCPS, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS e VSJF). ai sostiene invece che la durata massima non debba in nessun caso essere superata.

Numerosi i pareri e le osservazioni riguardanti l'**assegnazione a un centro speciale** (art. 15 AP-OAsi 1). Una netta maggioranza dei Cantoni nonché PLR, PPD e PVL plaudono alla disciplina proposta e avanzano poche richieste di modifica. Idem per quanto riguarda ACS, ASM, CDDGP e UCS. Il PES, il PSS nonché le istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti mantengono la loro posizione assai critica in merito ai centri speciali (p. es. ACES, OSAR, SOS, TDF e VSJF), mentre altri partecipanti addirittura li rigettano del tutto (p. es. Caritas e CSP). L'UDC, dal canto suo, rigetta la nuova disciplina nella LAsi (art. 24a nLAsi) in quanto definisce condizioni più severe di quelle previste dal diritto vigente per l'assegnazione a un centro speciale.

GE chiede una disciplina esecutiva in virtù della quale i **richiedenti l'asilo minorenni** non possano essere assegnati a un centro speciale (art. 15 cpv. 1 AP-OAsi 1; la stessa richiesta è avanzata anche da ACES, ACNUR, ASM e Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili [FSAG]). ZH auspica che all'occorrenza vi sia la possibilità di assegnare a un centro speciale anche **persone alloggiate in strutture cantonali**.

Diversi Cantoni (p. es. AR, BS, FR, NW, SO, TI, VS) nonché l'ACS e la CDDGP chiedono che tutti i richiedenti l'asilo alloggiati nei centri della Confederazione siano **informati** in merito alla possibilità di essere assegnati a un centro speciale e alle condizioni per tale assegnazione.

I Cantoni approvano a grande maggioranza i **motivi di assegnazione** di cui all'articolo 15

capoverso 2 AP-OAsi 1. AG e GR come anche l'ASM approvano in linea di massima le pertinenti proposte. Per evitare contraddizioni tra le norme di legge e la giurisprudenza vigente in materia di assegnazione di un luogo di soggiorno e di divieto di accedere a un dato territorio (art. 74 LStr), AG, GR e ASM propongono che i motivi di assegnazione siano riesaminati alla luce del principio della proporzionalità. Il PVL rileva che assegnare un richiedente l'asilo a un centro speciale può costituire un provvedimento sproporzionato e propone che possa essere ordinato soltanto in presenza di una **perturbazione considerevole**. Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ACES, ai, FSDP, OSAR, SOS, TDF, VSJF) nonché AvenirSocial e USS osservano che gli **ostacoli all'assegnazione a un centro speciale sono troppo bassi** e propongono che a livello esecutivo i motivi dell'assegnazione siano riveduti. Ritengono, in particolare, che l'infrazione del divieto d'uscita, il rifiuto di svolgere lavori domestici e il disturbo della quiete notturna non debbano costituire motivi di assegnazione (art. 15 cpv. 2 AP-OAsi 1; per analogia anche PSS, CFM e altri). Anche il PSS ritiene che i criteri dell'assegnazione debbano essere definiti in maniera chiara e restrittiva. L'ACNUR chiede che i motivi di assegnazione siano formulati in maniera maggiormente esaustiva e concreta e che siano rilevati unicamente i casi di disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza dei centri.

Numerosi partecipanti chiedono che ogni decisione di assegnazione sia preceduta da un **ammonimento con diritto di essere sentiti** (p. es. PSS, per analogia PVL, ACES, ai, AvenirSocial, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS e VSJF). Chiedono inoltre che la **decisione sia impugnabile con ricorso distinto e possa essere subito oggetto di un controllo giurisdizionale** (per analogia anche AG, LU, PES, ACNUR, Asy-Lex, Caritas, CSP, dirittifondamentali.ch, FPA, GDS, sosf). Il TAF considera superflua la disposizione esecutiva secondo cui la decisione di assegnazione non possa essere impugnata con ricorso distinto (art. 15 cpv. 5 AP-OAsi 1), infatti l'articolo 107 LAsi elenca in maniera esaustiva le decisioni incidentali impugnabili e la decisione di assegnazione a un centro speciale non vi figura.

AG e GR propongono un'**armonizzazione delle due procedure di ricorso** (decisione di assegnazione a un centro speciale conformemente alla LAsi e misure coercitive conformemente alla LStr; per analogia anche LU). Infine, numerose istituzioni di soccorso, ONG, organizzazioni religiose e diversi altri partecipanti alla consultazione (p. es. ACES, ai, AvenirSocial, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS, VSJF) respingono l'automatismo previsto per legge tra l'assegnazione a un centro speciale e l'obbligo di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio (art. 74 cpv. 1^{bis} e 2 LStr; per analogia anche ACNUR).

Il PES e Grundrechte.ch chiedono un complemento a livello esecutivo secondo cui la SEM **debba informare senza indugio anche il rappresentante legale in merito all'assegnazione a un centro speciale**.

Infine, diversi partecipanti (p. es. PSS, ACES, ai, AvenirSocial, Caritas, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS) chiedono che l'**assegnazione a un centro speciale sia in ogni caso limitata a 14 giorni** (per analogia ACNUR: durata massima adeguata e proporzionata).

1.4. Attribuzione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni e norme inerenti l'esecuzione dell'allontanamento (art. 21-24, 32, 34-34b AP-OAsi 1)

Una netta maggioranza dei Cantoni nonché ACS, CDDGP e UCS approvano in linea di massima le norme proposte e propongono modifiche e complementi concreti. Per quanto riguarda le osservazioni dell'ASM rimandiamo ai considerandi inerenti gli articoli 34 e 34a AP-OAsi 1 più avanti. Anche PES, PLR, PPD, PSS e PVL nonché una netta maggioranza delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. USS) approvano le norme proposte. Contraria invece l'UDC.

Per quanto riguarda la **regolamentazione dell'attribuzione di richiedenti l'asilo ai Cantoni** (art. 21 AP-OAsi 1), diversi Cantoni (AG, AR, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, TI, UR, VD e VS), ACS (per analogia), ASM e CDDGP (per analogia) chiedono che le persone cui è concesso l'asilo e le persone ammesse a titolo provvisorio nel contesto delle procedure velocizzate siano ripartite separatamente sui Cantoni in proporzione alla popolazione. Alcuni partecipanti (p. es. PSS, ADEM, ai, AvenirSocial, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, USS) vedrebbero di buon occhio che i richiedenti l'asilo fossero attribuiti a un Cantone della zona procedurale in cui è situato il centro federale in cui hanno soggiornato.

Alcuni partecipanti alla consultazione (p. es. ACNUR, AsyLex, CRS, dirittifondamentali.ch, GDS, sosf) chiedono che contestualmente all'assegnazione cantonale dei richiedenti l'asilo **sia tenuto conto di ulteriori criteri e necessità speciali** (p. es. conoscenze linguistiche, eventuali possibilità di lavoro o formazione, gruppi familiari allargati; cfr. art. 23 AP-OAsi 1). GE e ASM ritengono che occorra chiarire maggiormente taluni aspetti del controllo dell'assegnazione in casi particolarmente bisognosi di assistenza.

La maggioranza dei Cantoni (p. es. BS, NW, OW, TI, VD) nonché ACS, CDDGP e UCS chiedono che nell'ordinanza o nel rapporto esplicativo sia precisato **che la Confederazione si fa carico delle spese di accompagnamento dei richiedenti l'asilo minorenni nel Cantone di assegnazione**.

Alcuni partecipanti (p. es. AR, BS, FR, LU, ACS, ASM, CDDGP, UCS) ritengono non sia chiaro se i Cantoni di ubicazione di edifici e infrastrutture militari della Confederazione adibiti all'alloggio temporaneo dei richiedenti l'asilo (art. 24c nLAsi) otterranno una compensazione per le prestazioni speciali da essi fornite. A fronte della propria situazione specifica, TI chiede un aumento della compensazione per posto di alloggio in un centro della Confederazione.

SZ considera problematico, dal punto di vista dell'osservanza dei principi dello Stato di diritto, che, contestualmente all'esecuzione dell'allontanamento, un **numero considerevole** di persone oggetto di una decisione in materia di asilo e allontanamento cresciuta in giudicato **ottinga il soccorso d'emergenza entro la competenza dei Cantoni di ubicazione dei centri federali** (cfr. art. 23 AP-OAsi 1).

Per quanto riguarda la **designazione del Cantone d'esecuzione (art. 34 AP-OAsi 1)**, l'insieme dei Cantoni (tranne SZ) e dei partiti (PLR, PPD, PSS, PEV, GLP PVL) nonché la CDDGP plaudono alla disciplina proposta. LU e ASM criticano tuttavia l'obbligo per i Cantoni di una stessa regione procedurale di concludere un concordato per assumere al posto di un altro Cantone della regione la competenza per l'esecuzione degli allontanamenti. Considerano lo strumento del concordato pesante e complicato e ritengono sia sufficiente un semplice accordo amministrativo tra i Cantoni interessati.

La maggior parte dei Cantoni (p. es. AG, BL, FR, LU, OW, TI, VD, VS), ASM, CDDGP e UCS si oppongono al termine di sei mesi previsto onde consentire ai Cantoni di **sostenersi mutualmente nell'esecuzione degli allontanamenti (art. 34a AP-OAsi 1)**. Considerano questo termine incompatibile con il principio di velocizzazione delle procedure e chiedono che venga soppresso.

BS e ZH chiedono infine che **la Confederazione si faccia carico dei costi per l'esecuzione dell'espulsione** (art. 32 cpv. 1 lett. d OAsi 1 nonché punto 1.5.5 qui sotto).

1.5. Protezione giuridica (art. 52a segg. AP-OAsi 1)

1.5.1 Principi della protezione giuridica (art. 52a AP-OAsi 1)

Quasi tutti i Cantoni, PLR, PPD, e PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS plaudono alla disciplina proposta e non formulano osservazioni al riguardo. Anche il PES, il PSS, le istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. USS) approvano in linea di massima la normativa proposta ma propongono pertinenti complementi. Alcuni

partecipanti chiedono per esempio che siano definiti a livello esecutivo **standard qualitativi chiari e uniformi** per gli attori della protezione giuridica, ovvero per tutti gli attori della procedura d'asilo (p.es. ACNUR, CFM, FIZ, FSDP, Kinderanwaltschaft, TDF). Diversi partecipanti (p.es. PES, PSS, ai, FPA, GDS, OSAR, sosf e per analogia anche ACES e Caritas) chiedono che la qualità della protezione giuridica sia oggetto di una valutazione periodica da parte di un organo indipendente.

Inoltre numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ACES, ai, FIZ, FSDP, Kinderanwaltschaft, OSAR e per analogia anche ACNUR e Caritas) nonché PES e PSS chiedono una norma a livello esecutivo secondo cui la SEM debba affidare il coordinamento regionale e interregionale della protezione giuridica a un **fornitore di prestazioni indipendente**. Il TAF propone che sia istituita un'istanza di controllo cui possano rivolgersi gli attori della protezione giuridica. Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PES, PSS, ACES, ACNUR, ADEM, ai, AvenirSocial, Caritas, CFM, OSAR, USS) chiedono **nuovi** importi forfettari per le prestazioni coordinative (compresa un'istanza di monitoraggio indipendente dalla procedura chiamata ad analizzare periodicamente la qualità uniforme del lavoro degli attori della protezione giuridica e un'istanza mediatrice paritetica [ACES]), per i consultori giuridici nei Cantoni e per le mansioni del rappresentante legale in veste di persona di fiducia.

Secondo diversi partecipanti (p. es. PES, TAF e per analogia ACNUR, FIZ e Kinderanwaltschaft) occorre definire a livello di ordinanza anche **esigenze minime per quanto riguarda la protezione giuridica, in particolare contestualmente alla procedura velocizzata, alla procedura ampliata e alla procedura Dublino, nonché per quanto riguarda la procedura all'aeroporto e il gratuito patrocinio** (art. 102m nLAsi). Anche la consulenza sulla procedura d'asilo andrebbe codificata in modo esplicito a livello esecutivo (p. es. PSS, Caritas, OSAR, USS, VSJF). Il TAF chiede inoltre che i rapporti contrattuali tra i singoli attori della protezione giuridica siano disciplinati in un'ordinanza che definisca altresì le conseguenze in caso di mancato corretto adempimento dei compiti.

È inoltre avanzata la richiesta che la **rappresentanza legale collabori attivamente con istituzioni specializzate nel trattamento di persone traumatizzate e vittime della tratta di esseri umani** (p. es. FPA) e che si eviti per quanto possibile di trasferire il mandato di protezione giuridica (p. es. ai, FPA). Dev'essere inoltre garantito che il rappresentante legale incaricato di fungere anche da persona di fiducia per un richiedente l'asilo minorenni non accompagnato disponga delle qualifiche pedagogiche necessarie (p. es. ADEM; vedi anche n. 1.2, ad art. 7 AP-OAsi 1).

Il PVL chiede che la **separazione geografica** tra attori della protezione giuridica e SEM sia definita a livello di ordinanza.

Infine, alcuni partecipanti chiedono l'**aggiunta a livello esecutivo di disposizioni transitorie inerenti la rappresentanza delle istituzioni di soccorso** (p. es. PSS, ACES, ADEM, ai, FIZ, FSDP, Inclusion Handicap e OSAR).

L'UDC respinge la proposta, come anche il CSP e il TAF, il quale chiede lo stralcio dell'articolo 52a capoverso 2 AP-OAsi 1. Il CSP critica la limitazione del diritto alla protezione giuridica e deplora che tale diritto non sia applicabile contestualmente a tutte le procedure nel settore dell'asilo (p. es. domande di riesame; per analogia anche, p. es., PSS, ADEM, ai, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, USS).

1.5.2 Protezione giuridica all'aeroporto e nei centri della Confederazione (art. 52c-52f AP-OAsi 1)

Pressoché tutti i Cantoni, PES, PLR, PPD, PSS e PVL nonché ACNUR, ACS, ASM, CDDGP, UCS, la grande maggioranza delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose e altri partecipanti (p. es. USS) approvano la disciplina proposta in merito alla **procedura all'aeroporto** (art. 52c AP-OAsi 1). Alcuni partecipanti (p. es. PES, PSS, ACES, ACNUR, ai, FIZ,

GDS, OSAR, sosf) chiedono che sia concretizzata a livello esecutivo la fine della protezione giuridica in caso di ricorso privo di possibilità di successo (cosiddetta rinuncia al mandato, cfr. art. 52b cpv. 5 AP-OAsi 1). Secondo la CRS, affidare a un'unica persona la decisione in merito all'assenza di possibilità di successo del ricorso è problematico (art. 52c cpv. 5 AP-OAsi 1). L'UDC respinge la normativa proposta.

Quasi tutti i Cantoni, PLR, PPD e PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano la proposta **disciplina dei termini nel quadro della procedura velocizzata** (art. 52d e 52e AP-OAsi 1). La maggior parte delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose, nonché PES, PSS e ACNUR si oppongono ai termini previsti, adducendo che sono troppo brevi e rischiano di mettere a repentaglio la protezione giuridica. Alcuni partecipanti chiedono che, su richiesta e in presenza di motivi scusabili, il termine per la presa di posizione in merito a una decisione negativa sia prorogabile (p. es. PSS, ACES, ai, Caritas, CRS, OSAR; cfr. art. 52e AP-OAsi 1). Il TAF propone inoltre di stabilire a livello esecutivo che tutti i termini debbano essere notificati per scritto e constino di giorni lavorativi interi. Chiede inoltre che la nozione di «decisioni negative sull'asilo» all'articolo 52d capoverso 2 AP-OAsi 1 sia maggiormente concretizzata. Secondo alcuni partecipanti non si capisce come mai in caso di allontanamenti verso Stati terzi non sia prevista la presa di posizione in merito alla decisione negativa sull'asilo (p. es. PES, PSS, ACES, ACNUR, ai, Caritas, OSAR, VSJF; cfr. art. 52e cpv. 2 AP-OAsi 1). Infine, alcuni partecipanti chiedono che contestualmente alla procedura ampliata sia previsto un **diritto di prendere posizione nonché un diritto di richiesta della rappresentanza legale assegnata per quanto concerne l'assegnazione** alla procedura ampliata. Questa decisione dev'essere impugnabile (p. es. PSS, ACES, ACNUR, ai, OSAR, VSJF).

1.5.3 Protezione giuridica nella procedura ampliata dopo l'attribuzione ai Cantoni (art. 52g-52j AP-OAsi 1)

Quasi tutti i Cantoni, PLR, PPD e PVL nonché ASM, ACS, CDDGP e UCS approvano la disciplina proposta in merito alla protezione giuridica durante la procedura ampliata (nuovi art. 52g, 52h, 52i e 52j AP-OAsi 1). Il PES e il PSS nonché la maggioranza delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose nonché l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. USS) chiedono complementi o una maggiore concretizzazione.

Alcuni dei Cantoni favorevoli (AG, GL, GR e, per analogia, LU) e l'ASM si oppongono a **costi supplementari** connessi alla protezione giuridica durante la procedura ampliata (spese di viaggio dei richiedenti l'asilo per recarsi presso un consultorio giuridico).

Alcuni partecipanti chiedono che nell'OAsi 2 sia inserita una base legale per un'**indennizzazione finanziaria sufficiente** delle prestazioni dei consultori giuridici (p. es. PSS, ACES, ADEM, ai, Caritas, FIZ, OSAR, VSJF).

Numerosi partecipanti chiedono che a livello di ordinanza sia prevista una disciplina chiara del **trasferimento dalla protezione giuridica assicurata nei centri della Confederazione ai consultori giuridici nei Cantoni di attribuzione** (p. es. PSS, ACES, ai, Caritas, CSP, OSAR, TAF). Altri chiedono che, in particolare in Cantoni di grosse dimensioni, siano ammessi più consultori giuridici (p. es. PSS, ACES, ai, CSP, FCPS, OSAR, TAF). Durante l'intera durata della procedura d'asilo, fino all'impugnazione della decisione, i richiedenti l'asilo devono avere il diritto di scelta per quanto riguarda il **mandato della consulenza e rappresentanza giuridica**. L'esercizio della libera scelta dev'essere garantito mediante pertinenti obblighi d'informare (p. es. PES, PSS, ACES, ai, Caritas, OSAR, VSJF). È inoltre proposto di includere **ulteriori fasi procedurali tra quelle aventi una rilevanza per la decisione** (p. es. notifica della decisione e presentazione di mezzi probatori e prese di posizione, p. es. PSS, ACES, ACNUR, ai, Caritas, FCPS, OSAR). Vi è chi rileva la necessità di mettere in campo i presupposti necessari affinché durante la procedura ampliata sia garantita la concessione di una protezione giuridica a tutto campo. Tra i presupposti necessari è citato, per esempio, il **versamento di un contributo di base**. Nelle ordinanze in consultazione manca una pertinente regolamentazione

finanziaria (p. es. PSS, ACES, ai, Caritas, OSAR, VSJF). Siccome i consultori giuridici ammessi sono tenuti a consigliare e rappresentare le persone attribuite alla loro regione, occorre mettere in campo anche le condizioni quadro necessarie (PSS, ACES, ACNUR, ai, Caritas, OSAR). Infine, alcuni partecipanti chiedono che, prima dell'assegnazione alla procedura ampliata, i richiedenti l'asilo interessati siano informati dal rappresentante legale assegnato loro in merito alle possibilità di farsi rappresentare (p. es. PSS, ACES, ACNUR, ai, Caritas, FIZ, OSAR).

Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono **scadenze più lunghe** per la comunicazione tempestiva dei termini valevoli per le fasi della procedura ampliata che hanno una rilevanza per le decisioni (p. es. PES, PSS, ACES, ACNUR, ai, Caritas, OSAR, TAF). PES, ACES e Caritas chiedono inoltre che, prima di essere comunicati ufficialmente, i termini debbano essere annunciati. Infine, da più parti è chiesta una definizione più circostanziata dei motivi che giustificano il mancato rispetto dei termini (p. es. ACES, ai, FCPS, OSAR, VSJF).

Alcuni partecipanti chiedono che **nell'OAsi 2 sia creata una base legale per un'indennizzazione finanziaria sufficiente delle prestazioni dei consultori giuridici** (p. es. PSS, ACES, ADEM, ai, Caritas, CFM, FIZ, OSAR, VSJF).

Una grande maggioranza dei partecipanti chiede che i **criteri di ammissione per i consultori giuridici siano definiti con precisione a livello di ordinanza** (p. es. PSS, ACES, ai, Caritas, CRS, FSAG, GDS, OSAR, sosf, TAF). Andrebbero così ammessi unicamente i consultori che vantano un'esperienza in tema di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo, comprese le persone particolarmente vulnerabili e minacciate di discriminazione (p. es. PSS, ACES, ai, Caritas, FCPS, OSAR, USS, VSJF). Questi partecipanti chiedono inoltre una nuova disposizione esecutiva che obblighi i consultori giuridici a provvedere affinché una proporzione adeguata dei propri collaboratori possieda un diploma universitario in giurisprudenza e svolga per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

Secondo il TAF, **nell'OAsi 1 occorrono regole chiare e precise per quanto riguarda la messa a concorso della protezione giuridica**. Il TAF chiede inoltre che nell'OAsi 1 siano definiti in modo chiaro i requisiti cui devono rispondere i fornitori di prestazioni, i consultori giuridici e i loro rappresentanti giuridici.

L'UDC respinge la pertinente disciplina riguardante la protezione giuridica contestualmente alla procedura ampliata.

2. Principali osservazioni in merito all'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

In una prima parte, le modifiche all'OAsi 2 poste in consultazione riguardano, da un lato, una nuova regolamentazione del soccorso d'emergenza vertente su tre somme forfettarie distinte commisurate in funzione della procedura Dublino, della procedura velocizzata e della procedura ampliata e, dall'altro lato, il dimezzamento della somma forfettaria per le spese amministrative (SFSA) ai Cantoni.

La maggioranza dei Cantoni (15 per la precisione) è favorevole alla **nuova regolamentazione del soccorso d'emergenza e al meccanismo di adeguamento automatico basato su regole prestabilite**. Da più parti è proposto di ripristinare la clausola di salvaguardia che, in determinate circostanze, obbligherebbe il Consiglio federale ad adeguare l'ordinanza. La maggioranza dei Cantoni (18 Cantoni) respinge invece il **dimezzamento della SFSA**, proponendo di mantenere l'importo odierno o, eventualmente, di decidere in base a un monitoraggio se abbassare la somma forfettaria in data ulteriore. Altri Cantoni propongono una riduzione progressiva dell'importo.

ACES, ACNUR, ACS, AvenirSocial, Caritas, OSAR e UCS approvano in larga misura le modifiche proposte. ai, ASM e CRS si esprimono in toni critici in merito al calcolo della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza in funzione del tipo di procedura e temono un aumento della pressione dei costi sui Cantoni.

PES, PLR, PPD e PSS approvano le proposte modifiche dell'OAsi 2. Il PVL non si pronuncia. L'UDC respinge le modifiche nel settore del soccorso d'emergenza e della SFSA, adducendo che poggerrebbero su presupposti imprecisi.

I riscontri più importanti in merito alla seconda parte dell'OAsi 2 **riguardano le modifiche nel settore del ritorno**. Al centro vi sono le spese per visite mediche e per l'accompagnamento medico (art. 58b), la riduzione dei sussidi per i consultori cantonali per il ritorno (art. 68) e l'impostazione degressiva dell'aiuto al ritorno (art. 74) nei centri della Confederazione.

17 Cantoni e l'ASM ritengono che la Confederazione dovrebbe farsi carico, sotto forma di indennità forfettarie, della totalità delle **spese mediche**, in particolare delle spese per le visite mediche e per l'accompagnamento medico (art. 58b). Pertanto chiedono che le somme forfettarie siano maggiorate per essere portate a 350 franchi per le visite mediche e a 1000 franchi per gli accompagnamenti medici fino all'aeroporto o al valico di frontiera. Queste aliquote devono essere applicabili a tutti i casi di esecuzione dopo procedura ampliata, ovvero a tutti i casi in cui l'allontanamento non può essere eseguito a partire da un centro della Confederazione. Per quanto riguarda l'esecuzione degli allontanamenti a partire dai centri della Confederazione dopo espletamento di una procedura Dublino o di una procedura velocizzata, i servizi sanitari della SEM devono svolgere direttamente e a spese della Confederazione le necessarie visite mediche e ordinare i necessari accompagnamenti medici dai Cantoni di ubicazione fino all'aeroporto. I partiti non si sono espressi in maniera esplicita in merito alle proposte modifiche riguardanti i costi dell'entrata e della partenza.

2 Cantoni (AG, GL) e l'ASM auspicano che la SEM si faccia carico della **totalità delle spese per l'accompagnamento sociale** (art. 58), giacché swissREPAT ordina questi accompagnamenti in base a proprie analisi dei rischi e i Cantoni non godono di nessun diritto di codecisione al riguardo.

11 Cantoni (p. es. BE, BL, BS, GR, LU, SG, ZH) si sono astenuti dal formulare osservazioni o proposte in merito alla **riduzione dei sussidi per i consultori cantonali per il ritorno**. AR afferma esplicitamente che la riduzione è giustificata. Gli altri 14 Cantoni si esprimono in toni critici in merito alla riduzione. 7 Cantoni (AG, GE, GL, JU, NE, TI, VD) chiedono un aumento

più cospicuo della somma forfettaria per le prestazioni (almeno 1000 franchi per partenza eseguita), 5 Cantoni si oppongono al dimezzamento della somma forfettaria di base odierna di 2,2 milioni di franchi (FR, OW, SO, UR, ZG), mentre due Cantoni (SZ, VS) chiedono in generale maggiori sussidi.

PSS, ACES, ai, Caritas, CRS, OSAR e altri respingono l'**impostazione degressiva dell'aiuto al ritorno** nei centri della Confederazione (art. 74 cpv. 5 AP-OAsi 2). Criticano la dipendenza dell'aiuto al ritorno dall'avanzamento della procedura e dalla durata del soggiorno. Ritengono che un richiedente l'asilo debba poter attendere la decisione sull'asilo senza che ciò comporti un decurtamento dell'aiuto al ritorno.

3. Principali osservazioni in merito all'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)

Tutti i Cantoni, PES, PEV, PLR e PPD nonché la CDDGP approvano la prevista modifica dell'OAsi 3. Tre Cantoni (BS, TG, SO) nonché ASM e UCS chiedono che i servizi cantonali di migrazione e le autorità comunali abbiano **accesso al sistema MIDES**. Precisiamo che al momento l'accesso al sistema è limitato alle sole persone e autorità menzionate all'articolo 99b LAsi, per cui i servizi cantonali di migrazione e le autorità comunali ne sono esclusi. La SEM li informa tuttavia in merito all'occupazione dei centri della Confederazione (entrate/uscite) mediante newsletter settimanale.

Anche la grande maggioranza delle organizzazioni interessate approva le modifiche proposte. Alcune di esse (p. es. AvenirSocial, CFM, CRS, OSAR, TDF, VSJF) sollecitano un accesso a MIDES a favore delle rappresentanze giuridiche e dei consultori giuridici cantonali. Questi enti non figurano infatti nell'articolo 99b LAsi e non possono pertanto accedere al sistema. La SEM, tuttavia, fornisce loro le informazioni necessarie per consegna diretta, posta o posta elettronica.

4. Principali osservazioni in merito all'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Una vasta maggioranza dei Cantoni ha accolto favorevolmente le proposte modifiche dell'OEAE, alcuni di essi proponendo qualche adeguamento. Alcuni Cantoni (AG, AI, GL, ZH) e l'ASM hanno proposto di adeguare la disposizione relativa all'**inizio dell'aiuto all'esecuzione** dell'allontanamento (art. 2) in modo tale che, nel quadro alla procedura velocizzata, tale aiuto sia vincolante. Una maggioranza dei Cantoni (p. es. AG, BE, BL, FR, GL, JU, SO, TG, TI, VS, ZG) e la CDDGP hanno chiesto che la disposizione relativa al colloquio sulla partenza (art. 2a) sia completata mediante un colloquio sullo stato di salute della persona. Infine, la maggioranza dei Cantoni nonché ASM e CDDGP hanno chiesto l'introduzione nell'OEAE di una disciplina specifica che codifichi, da un lato, la **concorrenza tra l'esecuzione di una decisione di allontanamento in materia d'asilo e l'esecuzione di un'espulsione penale** e, dall'altro lato, **la presa in carico delle spese di partenza**.

Salvo l'UDC (contraria) e il PVL (che ha rinunciato a esprimersi), la maggioranza dei partiti (PES, PLR, PPD, PLR e PSS) ha accolto favorevolmente le modifiche dell'OEAE. Il PSS si esprime tuttavia in toni critici in merito al sostegno da parte della Confederazione **all'esecuzione dell'allontanamento prima del passaggio in giudicato della decisione di allontanamento**. PES e PSS sono inoltre contrari all'**esecuzione scaglionata** di una decisione di allontanamento ove la decisione riguardi più membri di una medesima famiglia.

L'ACS è favorevole al progetto. L'UCS non ha formulato particolari osservazioni, giacché l'organizzazione degli allontanamenti e i colloqui sulla partenza competono alla Confederazione e ai Cantoni.

La maggioranza delle cerchie interessate è favorevole al progetto. Gran parte delle ONG (p. es. ACNUR, ai, Caritas, CRS, OSAR, VSJF) nonché la CFM si oppongono al **colloquio sulla**

partenza e all'avvio dell'acquisizione dei documenti sin da prima del passaggio in giudicato della decisione di allontanamento. Le ONG (p. es. ACNUR, ai, Caritas, CRS e OSAR) sono parimenti contrarie all'esecuzione scaglionata di una decisione di allontanamento ove riguardi più membri di un'unica famiglia. Considerano infatti che questa prassi sia contraria al principio dell'unità della famiglia e non rispetti né la vita privata e familiare né gli interessi del minore.